

COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

Ufficio di Polizia Municipale

ORDINANZA N. 28 DEL 13-06, 2018

OGGETTO: Ordinanza per la circolazione cani e igiene del suolo pubblico.

IL SINDACO

Ravvisata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta civile che devono essere osservate dai proprietari di cani per la custodia e la conduzione nei luoghi pubblici di questi animali da affezione, volte principalmente alla tutela della salute pubblica, dell'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza, l'incolumità pubblica ed il benessere dei cani custoditi dai cittadini.

Considerato che giungono sempre più numerose da parte di cittadini rimostranze e reclami per gli inconvenienti igienico-sanitari derivanti dalle deiezioni dei cani lungo i marciapiedi, le strade, i giardini pubblici e le piazze del centro abitato e che i loro proprietari e/o detentori mantengono comportamenti contrari alle vigenti disposizioni di legge;

Ritenuto quindi opportuno dettare disposizioni precise sulla detenzione e tenuta degli animali anche allo scopo di evitare riprovevoli episodi di maltrattamento sugli stessi;

Preso atto delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

Dato atto che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato alla non curanza con la quale sovente le deiezioni solide dei cani vengono lasciate dai loro proprietari e /o detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che se non accompagnata da un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali;

Preso atto che in molti casi i cani vengono lasciati liberi e incustoditi dai proprietari o conduttori permettendo agli animali di girare liberamente per le strade e piazze comunali.

Ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzatura di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

Ritenuto, pertanto opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, emessa dal Ministero della Salute il 06.08.2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale N° 209 del 06.09.2013;

Visto il D.P.R. 08.02.1954, N° 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

Vista la legge 24.01.1981, N° 689 (e successive modificazioni ed integrazioni) in materia di procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed in particolare l'art.16 comma 2 così come modificato dall'art.6 bis Legge 125/08 in tema di pagamento in misura ridotta per le violazioni di regolamenti e ordinanze comunali.;

Vista la Legge 14.08.91 N° 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

Viste le norme in materia di tutela del decoro urbano e del patrimonio pubblico introdotte con la legge n.94 del 15/07/2009 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"

Vista la legge Regionale N° 15 del 03.07.2000 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, nr. 267 e successive modificazioni;

Richiamati gli artt. 50 - 54 di cui al D.Lgs n.267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Tutto ciò premesso;

ORDINA

A tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titoli di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione di:

- 1. DI PROVVEDERE immediatamente alla raccolta degli escrementi prodotti dagli stessi su area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale, più precisamente lungo le strade, i marciapiedi, gli accessi alle civiche abitazioni, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini, ecc... Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cassonetti porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltite nella frazione umida dei rifiuti domestici:
- 2. **Di MUNIRSI, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza**, del kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali
- 3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato perseguibile penalmente, i trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative sotto specificate:

- da € 50.00 a €150.00 per chi conduce un cane, nei luoghi pubblici e senza avere con se l'occorrente per rimuovere le deiezioni;
- da € 100.00 a € 450.00 per chi non rimuove immediatamente le deiezioni depositate dal proprio animale o ne è
 momentaneamente incaricato della custodia.
- E' ammesso il pagamento in misura ridotta con le modalità di cui all'art.16 della Legge n.689/81.

DISPONE CHE

Che copia della presente venga trasmessa alla stazione dei Carabinieri di Longi e copia venga pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Web di questo Comune.

La Polizia Municipale e l'Amministrazione Comunale confida nella fattiva collaborazione di ogni cittadino affinchè sia parte attiva e concorra al rispetto della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale lì 13-06-2018

L'Agente di Polizia Municipale (Giuseppa Lazzara)

IL SINDACO (Geom. Antonino Fabio)